

## ACCORDO QUADRO

Tra

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. n. 80054330586, P.I. n. 02118311006, in persona della sua Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza domiciliata per la carica presso la sede legale (nel seguito indicato anche come “CNR”)

E

**Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.** con sede legale in Trieste, località Basovizza, Strada Statale 14 Km 163,5 in Area Science Park, C.F. e P.I. n. IT00697920320, in persona del suo Presidente e Amministratore Delegato Prof. Alfonso Franciosi domiciliato per la carica presso la sede legale (nel seguito indicata anche come “la Società”)

in seguito congiuntamente denominate anche le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**” -

### **Premesso che**

- a) Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;
- b) Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;
- c) Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l’utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:
  - stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
  - partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

- promuovere l'inserimento nel settore della ricerca di giovani ricercatori sia per il conseguimento dei propri obiettivi istituzionali sia per la crescita complessiva del patrimonio umano ai fini di una maggiore competitività del paese e dei territori;
  - svolgere un ruolo importante nel formare ricercatori destinati non solo ad essere ammessi nella propria rete scientifica e promuove la formazione dei giovani ricercatori anche attraverso l'assegnazione di borse di studio;
  - commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- d) le attività del CNR si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- e) gli Istituti del CNR realizzano i programmi ed i progetti di ricerca loro affidati interagendo con il sistema produttivo, con le Università, le altre Istituzioni di ricerca e con gli Enti locali;
- f) Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., società di interesse nazionale ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha come scopo lo sviluppo e la gestione del laboratorio di luce di sincrotrone Elettra, che include l'omonima sorgente di luce di terza generazione e la sorgente laser ad elettroni liberi (free electron laser - FEL) FERMI, con l'obiettivo di stimolare iniziative e programmi inerenti la realizzazione dei propri compiti istituzionali, promuovere la collaborazione con soggetti di ricerca italiani ed internazionali, pubblici e privati mediante l'utilizzo di risorse comuni anche sulla base dello sviluppo e dell'utilizzo della radiazione di sincrotrone prodotta da anelli di accumulazione e da FEL, programmi di ricerca di base ed applicata in campi di rilievo, la formazione tecnica e scientifica ed il trasferimento tecnologico della conoscenza;
- g) il laboratorio della Società, dove operano l'omonima sorgente di radiazione di sincrotrone di terza generazione e il FEL FERMI, è un centro internazionale multidisciplinare di eccellenza, specializzato nella produzione della luce di sincrotrone e nel suo utilizzo per lo studio della materia; la Società accoglie e sostiene, sulla base di selezioni internazionali, le proposte di utilizzo delle stazioni di misura e le altre risorse del laboratorio, assicurando la qualità del servizio con il continuo sviluppo sia delle sorgenti che delle tecniche di generazione e di utilizzo della luce;
- h) la Società ha ricevuto un finanziamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo

infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e al DPCM 21 luglio 2017, per l'aggiornamento del laboratorio mediante la realizzazione del nuovo anello di accumulazione a bassissima emittanza, denominato Elettra 2.0. La coerenza, la collimazione e l'aumentata brillantezza del fascio di radiazione generato da Elettra 2.0, assieme ad un importante ed indispensabile aggiornamento delle linee di luce, permetteranno di condurre nuovi studi in un'ampia serie di campi ad alto impatto scientifico e tecnologico

- i) la Politica Generale dell'Utenza di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. prevede la possibilità per Gruppi di Ricerca di costruire linee di luce autonomamente o in collaborazione con la Società e di ottenere una quantità di *beamtime* annua da stabilire mediante accordi specifici;
- j) il CNR è parte della compagine societaria di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- k) l'articolazione territoriale del CNR prevede la presenza dell'Ente a Trieste delle seguenti strutture che svolgono attività con luce di sincrotrone:
  - l'Istituto Officina dei Materiali (nel seguito indicato come "CNR-IOM"), avente sede nel comprensorio di Basovizza di Area Science Park; CNR-IOM dispone di attrezzature e strumenti di laboratorio per la sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali e processi e tali attrezzature possono essere utilizzate sinergicamente alle linee di luce di sincrotrone operanti presso il laboratorio della Società;
  - la Sede Secondaria dell'Istituto di Struttura della Materia (nel seguito indicato anche come "CNR-ISM"), ubicato presso Area Science Park;
  - la Sede Secondaria dell'Istituto di Cristallografia (nel seguito indicato anche come "CNR-IC"), ubicato presso Area Science Park;
- l) l'Istituto CNR-IOM nasce dalla aggregazione di strutture dell'ex Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (nel seguito indicato anche come "INFM") tra cui il Laboratorio Nazionale Tecnologie Avanzate Superfici e Catalisi (nel seguito indicato anche come "TASC") di INFM;
- m) sono attive collaborazioni scientifiche, nel seguito elencate, tra Istituti del CNR e la Società con una forte interazione tra i rispettivi ricercatori che hanno determinato elevate competenze e creato una sinergia culturale e scientifica con ricadute già significative in campo nazionale ed internazionale; in particolare tali collaborazioni coinvolgono le seguenti linee di luce del CNR:
  - "*Advanced Line for Overlay, Interface and Surface Analysis*" (nel seguito indicata come "ALOISA"), "*Advanced Photoelectric-effect Experiments*" (nel seguito indicata come "APE"), "*Beamline for Advanced DiChroism*" (nel seguito indicata come "BACH"), "*X-Ray Magneto Optics and Surface Science*" (nel seguito indicata come "BEAR") gestite e operate da CNR-

IOM;

- “*Gas Phase Photoemission*” (nel seguito indicata come "GASPHASE) gestite e operate congiuntamente dalla Società, CNR-IOM e CNR-ISM;

- “*Laboratory for Interdisciplinary Lithography*” (nel seguito indicata come "LILIT") gestita da CNR-IOM;

- “*VUV Photoemission*” (nel seguito indicata come "VUV") e “*Circular Polarized Beamline*” (nel seguito indicata come "CIPO") gestite e operate da CNR-ISM;

- “*X-Ray Diffraction I*” (nel seguito indicata come "XRD1") gestita e operata congiuntamente dalla Società e da CNR-IC;

- “*Source for Imaging and Spectroscopic Studies in the Infrared*” (nel seguito indicata come "SISSI"), gestita e operata congiuntamente dalla Società e da CNR-IOM anche in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza;

n) la Società e CNR-IOM hanno sottoscritto in data 03/07/2019 una Convenzione operativa attuativa di durata quinquennale avente ad oggetto le modalità per la gestione e l'utilizzo condiviso di una Officina Meccanica collocata presso la Società;

n.1) CNR-IOM ha realizzato in collaborazione con la Società all'interno della sala sperimentale del FEL FERMI il laboratorio T-Rex/SPRINT (nel seguito indicato come "SPRINT"), avente come missione principale le spettroscopie ottiche ed elettroniche risolte in tempo con sorgenti *table-top* per lo studio dei materiali avanzati;

n.2) CNR-IOM, CNR-ISM, e l'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR (nel seguito indicato come "CNR-IFN") hanno collaborato con la Società allo sviluppo della strumentazione per le linee di luce TeraFERMI, MagneDyn e LDM del FEL FERMI;

o) CNR-IOM ha ricevuto un finanziamento nell’ambito del progetto *Pathogen Readiness Platform for CERIC-ERIC Upgrade* (PRP@CERIC), approvato come parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per una nuova *facility* di *Transmission Electron Microscopy* a temperature criogeniche (cryoEM) per la caratterizzazione strutturale delle proteine. La nuova strumentazione verrà installata nell'edificio MM della Società e gestita congiuntamente, nel rispetto delle condizioni d’uso e d’accesso previste dall’avviso del Ministero dell’università e della ricerca n. 3264 del 28 dicembre 2021, al fine di fornire all’utenza di biologia strutturale metodologie complementari alla diffrazione di macromolecole che verrà ulteriormente potenziata nell’ambito del progetto Elettra 2.0. A tal scopo le Parti nomineranno uno *steering committee* congiunto della nuova infrastruttura;

p) le Parti in data 11/01/2013 hanno sottoscritto un Accordo Quadro, successivamente rinnovato

sino al 10/01/2023, avente ad oggetto la collaborazione volta alla realizzazione congiunta di programmi scientifici di comune interesse finalizzati principalmente alla promozione e incentivazione della ricerca nel campo dell'analisi fine della materia, delle nanotecnologie e della nanoscienza, nello sviluppo di materiali innovativi, nello sviluppo di strumentazione avanzata in particolare per l'utilizzo della radiazione di sincrotrone;

- q) le Parti hanno, altresì, sottoscritto in data 12/08/2015 una Convenzione operativa, emendata in data 17/04/2019 ed in scadenza il 31/12/2024, che disciplina gli impegni reciproci sull'utilizzo degli spazi e sull'accesso del personale del CNR presso le strutture della Società;
- r) è interesse delle Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse;
- s) è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare, di comune accordo, nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di una maggiore sinergia tra gli Istituti del CNR ed Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.;
- t) le Parti con il presente Accordo Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività imprenditoriali di produzione o scambio di beni o servizi, ma solamente intendono soddisfare i comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo alla ricerca.

Tutto ciò premesso,

**si conviene e si stipula quanto segue.**

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo è la cooperazione tra le Parti volta a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di programmi scientifici di comune interesse finalizzati principalmente alla promozione e incentivazione della ricerca nel campo dell'analisi fine della materia, delle nanotecnologie e della nanoscienza, nello sviluppo di materiali innovativi, nello sviluppo di strumentazione avanzata, in particolare per l'utilizzo della radiazione di sincrotrone. Inoltre, le Parti intendono promuovere l'utilizzo della radiazione di sincrotrone da parte dell'utenza scientifica italiana e internazionale cooperando nella gestione

delle linee di luce e dei laboratori esistenti di cui alle Premesse, promuovendo investimenti per il mantenimento, la messa in sicurezza e il rinnovo della strumentazione scientifica delle linee di luce e dei laboratori e per l'assistenza agli utenti nello svolgimento delle attività di ricerca.

2. I contenuti specifici e le modalità operative delle iniziative rientranti nell'ambito del presente Accordo saranno proposti, elaborati e coordinati dal Comitato Bilaterale di cui all'art. 3 nonché regolate e disciplinate dalle specifiche Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

### **Articolo 3 – Comitato Bilaterale**

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo Quadro, le Parti convengono di istituire un Comitato Bilaterale composto come segue:
  - dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
  - dal Presidente di Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A. o da un suo delegato;
  - da due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente dell'ente;
  - da due rappresentanti di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. nominati dal Presidente.
2. I componenti del Comitato restano in carica fino a sostituzione e comunque non oltre la durata del presente Accordo Quadro.
3. Il Comitato si riunirà almeno una volta l'anno.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza.

Il Comitato avrà i seguenti compiti:

- identificare e proporre attività di ricerca di interesse comune, aggiornandole annualmente in sintonia con i programmi del CNR e della Società, nonché individuare le risorse umane coinvolte;
- promuovere la stipula delle Convenzioni Operative di cui agli artt. 2 e 5 del presente Accordo Quadro con il supporto dei rispettivi uffici competenti;
- effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni di cui all'art. 2 e redigere relazioni annuali sul loro andamento ai competenti Organi del CNR e della Società.

### **Articolo 4 – Svolgimento delle attività di ricerca**

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca previste dal presente Accordo Quadro potranno essere utilizzate le strutture, le attrezzature e il personale o i collaboratori del CNR e/o della Società secondo le modalità stabilite dalle Convenzioni Operative di cui al successivo art. 5. In particolare le Parti concordano espressamente che la Società potrà mettere a disposizione del CNR o degli Istituti del CNR, interessati allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del

presente Accordo Quadro, spazi e strutture di sua proprietà. CNR si impegna a sostenere tutti i costi relativi alla utilizzazione degli spazi nonché le spese relative alle forniture di servizi ai medesimi correlati. Il CNR concorderà con la Società in specifici accordi successivi, che potranno assumere anche la forma di Convenzioni Operative di cui all'art. 5, gli impegni reciproci nonché i corrispettivi dovuti a titolo di rimborso dei servizi forniti.

2. Per lo svolgimento di Programmi di ricerca e per lo svolgimento di attività di supporto, le Convenzioni Operative potranno, inoltre, prevedere l'utilizzo di personale CNR e/o della Società nel rispetto degli strumenti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti in materia di mobilità temporanea di personale o del distacco, per un periodo, comunque, non superiore alla durata del Programma o dell'attività. In particolare, le Parti concordano che il personale del CNR o degli Istituti del CNR interessati allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo Quadro potrà fornire autonomamente o in collaborazione con il personale della Società assistenza alla comunità degli utenti nell'utilizzo delle sorgenti Elettra e FERMI.

#### **Articolo 5 – Convenzioni Operative**

1. Le Parti, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse (d'ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo. Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture scientifiche di ciascun ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra le due Parti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione del Progetto;
- le modalità di partecipazione del personale delle Parti, scientifico e non, alle attività di interesse comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione Operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. In particolare, le Convenzioni Operative aventi ad oggetto la realizzazione

di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di interesse della Società e di un Istituto del CNR potranno essere sottoscritte dall'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Organizzazione del CNR.

#### **Articolo 6 – Progetti comuni di ricerca e proprietà intellettuale**

1. La proprietà intellettuale scaturita da tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, e tutte le informazioni ad essi relative sarà regolamentata nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5 sulla base delle affiliazioni degli inventori, fatto salvo quanto dispone la Legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.
2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente Accordo dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e/o di Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. quali Enti patrocinanti le attività medesime sulla base dell'affiliazione dei relativi autori della ricerca.

#### **Articolo 7 - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Le Parti, ognuna per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro. Salvo diversi accordi formalizzati nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, il CNR sosterrà tutti i costi relativi alle verifiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla messa in sicurezza a norma di legge della strumentazione e degli impianti di proprietà del CNR utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo. Analogamente la Società, salvo diversi accordi formalizzati nelle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, sosterrà tutti i costi relativi alle verifiche, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla messa in sicurezza a norma di legge della strumentazione e dei relativi impianti di sua proprietà utilizzati nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo. Nel caso di attrezzature costituite da componenti di diversa proprietà (del CNR o della Società) la competenza sulle spese della manutenzione e della messa in sicurezza sarà stabilita nelle convenzioni operative tenendo conto dell'uso e della proprietà prevalenti. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, per quanto riguarda le infrastrutture e gli impianti convenzionali generali della Società, assegnati in uso al CNR, restano a carico della Società stessa.
2. Rimane inteso che CNR:
  - dovrà informare preventivamente la Società di eventuali nuove installazioni o modifiche sostanziali di quelle esistenti al fine di ricevere autorizzazione formale con eventuali

prescrizioni;

- fornirà tutta la documentazione Progettuale, Dichiarazioni di conformità ed altra documentazione di legge relative alle installazioni/modifiche autorizzate;
- si impegna a costruire ed esercire gli impianti nel rispetto delle Norme Tecniche e di Sicurezza vigenti ed a non modificare impianti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società.

3. L'organizzazione del sistema della sicurezza relativo ai propri processi produttivi e/o di ricerca è compito di ciascuna delle Parti, ivi comprese le visite di idoneità medica connessa alla tipologia di rischio. Il soggetto cui competono gli obblighi di Datore di Lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 è individuato nel rispettivo Datore di Lavoro. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle procedure operative in vigore nelle sedi di esecuzione dei progetti di ricerca o delle altre attività scientifiche di comune interesse disciplinati dalle Convenzioni Operative di cui al precedente art. 5. Il personale di entrambe le Parti sarà tenuto, prima dell'accesso ai luoghi dove si svolgono le suddette attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione adottate dalla struttura ospitante anche attraverso lo scambio reciproco della relativa documentazione. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, di rischi dovuti alle interferenze tra le varie attività anche attraverso lo scambio reciproco della documentazione relativa alla valutazione dei rischi ed eventuali documenti necessari a coordinare le attività interferenti. Tali informazioni andranno fornite alla struttura di provenienza anche nel caso di personale CNR ospitato presso Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e viceversa, per consentire al Datore di lavoro di conoscere i rischi a cui sono sottoposti i propri lavoratori operanti in sedi non di sua competenza. Le Parti si impegnano ad informare l'altro contraente di eventuali modifiche rilevanti che intervengano nelle lavorazioni compresa l'utilizzazione di attrezzature prototipali. Le Parti si impegnano a scambiarsi reciprocamente i dati relativi ai monitoraggi e alle misure di esposizione ambientali eseguite.
4. Ciascuna Parte si impegna a dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni svolte e a provvedere alla formazione e all'addestramento alla loro utilizzazione.
5. La gestione delle emergenze avverrà secondo le procedure messe a punto dalla Società che fornirà anche il personale delle squadre addette all'emergenza e al primo soccorso. Nel caso di situazioni di lieve entità e confinate negli ambienti in cui opera il proprio personale, il CNR

provvederà autonomamente.

6. La Società provvederà alla sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti per tutto il personale e i collaboratori che operano presso le sorgenti Elettra e FERMI nell'ambito del presente Accordo e delle successive convenzioni operative indipendentemente dagli Enti di afferenza e, più in generale, agli interventi di prevenzione e protezione, alla produzione e alla gestione documentale nonché a tutti gli adempimenti previsti in materia di radiazioni ionizzanti (ex D.Lgs 101/2020).
7. La sorveglianza sanitaria sarà assicurata dal medico competente (e dal medico autorizzato, quando previsto dalla normativa sulla radioprotezione) delle singole strutture delle Parti per i rispettivi lavoratori (dipendenti ed equiparati ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

#### **Articolo 8 – Accesso del personale e dei collaboratori alle strutture**

1. Nella conduzione delle attività esplicitate negli articoli precedenti, il personale ed i collaboratori di una delle due Parti potranno recarsi presso la sede dell'altra e saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza, di tutela del segreto industriale e di protezione sanitaria, previsti dalle leggi in vigore e/o da disposizioni interne della parte ospitante così come disciplinato dall'art. 7 del presente Accordo.
2. La preventiva richiesta di accesso del personale e dei collaboratori di una delle Parti alle strutture dell'altra, per le attività di collaborazione di cui al presente Accordo e/o alle successive convenzioni operative, dovrà essere accompagnata dalle necessarie dichiarazioni relative alla copertura assicurativa, infortuni e responsabilità civile che saranno ad esclusivo carico ed onere della Parte a cui il soggetto afferisce.
3. Ciascuna Parte sosterrà le spese relative al proprio personale e ai propri collaboratori salvo diverso accordo scritto nelle singole convenzioni operative.

#### **Articolo 9 – Durata e recesso**

1. Il presente Accordo ha la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dall'11/01/2023 e potrà essere rinnovato, di volta in volta, per uguale periodo sulla base di espresso accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.
3. La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti.

4. Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e dalle rispettive Convenzioni Operative.

#### **Articolo 10 – Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante i Progetti congiuntamente realizzati.

#### **Articolo 11 - Tutela dei dati personali**

1. Ai sensi degli artt. 12, 13, da 15 a 22 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati “ (di seguito “GDPR”), riguardanti i diritti dell'interessato, più in particolare le "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato" si specifica che nell'esecuzione del presente Accordo potranno venir comunicati reciprocamente, o comunque messi a disposizione dei rispettivi referenti, i dati personali e di contatto di coloro che, in funzione delle mansioni e degli incarichi conferiti, gestiscono la Convenzione e vanno a dare ad essa esecuzione.
2. Pertanto, entrambe le Parti tratteranno tali dati personali nei limiti in cui siano strettamente necessari per l'esecuzione di tutti gli aspetti del presente Accordo e con le modalità e le garanzie di cui al GDPR.
3. I dati verranno conservati fino al completamento delle reciproche prestazioni oggetto dell'Accordo stesso e successivamente in ragione dei termini previsti dalla normativa vigente.
4. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
5. I Titolari del Trattamento sono rispettivamente Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. e il Consiglio Nazionale delle Ricerche nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.
6. Il Responsabile della protezione dei dati di Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email [dpo@elettra.eu](mailto:dpo@elettra.eu).
7. Il Responsabile della protezione dei dati del CNR (RPD) è il dott. Raffaele Conte, raggiungibile ai seguenti contatti: email: [rpd@cnr.it](mailto:rpd@cnr.it) oppure [dpo@cnr.it](mailto:dpo@cnr.it); PEC: [rpd@pec.cnr.it](mailto:rpd@pec.cnr.it).

#### **Articolo 12 – Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle**

### **associazioni anche prive di personalità giuridica - decreto legislativo n. 231/2001**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Il CNR dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico, del Codice di Comportamento e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 adottato da Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. (consultabile sul sito internet <http://www.elettra.eu/public/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione-e-trasparenza.html>) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dell'attività prevista dal presente Accordo.
3. L'inosservanza delle suddette previsioni costituisce grave inadempimento contrattuale in relazione al quale Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

### **Articolo 13 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo dovranno essere rese in forma scritta e recapitate mediante e-mail o PEC, ai seguenti indirizzi:

Per Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

S.S. 14, km 163,5 in Area Science Park, Basovizza

I-34149 Trieste, ITALY

[sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it](mailto:sincrotrone.trieste.elettra@legalmail.it)

Alla c.a: dott. Giorgio Paolucci

Per CNR

Consiglio Nazionale delle Ricerche

P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma

[protocollo-ammcen@pec.cnr.it](mailto:protocollo-ammcen@pec.cnr.it)

Alla c.a.: Ufficio Contratti e Partnership

### **Articolo 14 – Risoluzione amichevole e Foro Competente**

1. Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse insorgere in ragione ed in relazione al presente Accordo entro un termine massimo di 30 giorni.

2. In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà il Foro di Roma.

### **Articolo 15 – Disposizione Generale**

1. Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse intercorrente relativa a quanto forma oggetto dello stesso.

### **Articolo 16 - Modifiche**

1. Qualunque clausola del presente Accordo potrà essere modificata a condizione che detta modifica venga effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

### **Articolo 17 – Registrazione e imposta di bollo**

1. Il presente Accordo viene redatto in unico originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. L'imposta di bollo è a carico delle Parti in ugual misura e sarà assolta in modo virtuale con autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 181/2023 dd. 01/02/2023 dalla Società che provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta stessa.
3. La Società con nota scritta chiederà al CNR il rimborso della propria quota di spettanza pari al 50% (cinquantapercento).

### **Articolo 18 - Miscellanea**

1. Il presente Accordo ed i singoli diritti ed obblighi allo stesso sottesi non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

*Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Presidente  
prof.ssa Maria Chiara Carrozza

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.  
Presidente e Amministratore Delegato  
prof. Alfonso Franciosi